

scioglimento dell'Associazione.

ART. 10 - Il consiglio direttivo è composto dal presidente, vice presidente, segretario e quattro consiglieri, compreso il segretario. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i membri del consiglio sono rieleggibili. Al consiglio direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria, nonché la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale.

Il consiglio decide altresì la misura delle quote associative.

ART. 11 - la rappresentanza legale spetta al Presidente pro tempore del consiglio direttivo.

ART. 12 - Alla fine di ogni anno solare verrà redatto il rendiconto economico finanziario che verrà approvato, dall'assemblea ordinaria dei soci, a semplice maggioranza.

ART. 13 - L'ammissione di un socio può avvenire unicamente per proposta del presidente o dei membri del consiglio direttivo e dovrà essere approvata con la maggioranza dei due terzi del consiglio direttivo stesso.

ART. 14 - al presidente spetta la legale rappresentanza dell'associazione, vigilia e controllo sulle attività di tutti gli organi;

ART. 15 - Il vice presidente o altro consigliere